Esercizi pubblici

Attività di somministrazione di alimenti e bevande

normativa di riferimento

La legge 25 agosto 1991, n. 287 recante "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi" è stata modificata ed integrata dal D.lgs. n. 59 del 26.03.2010, emanato in recepimento della direttiva CE/2006/123, relativa ai servizi nel mercato interno.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla legge 287/91 e s.m.i., sono distinti in:

1. Esercizi di ristorazione (tipologia A);
2. Esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione (tipologia B);
3. Esercizi di cui alla tipologia A e B, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago (tipologia C);
4. Esercizi di cui alla tipologia B, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione (tipologia D).

L'art. 49, comma 4 bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122, ha riformulato l'art. 19 della L. 241/90.

In base alla nuova disposizione, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi e ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a carattere generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, salvo alcune eccezioni evidenziate nella norma medesima.

Per effetto di quanto sopra, sono soggette a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) le seguenti attività, che erano soggette, per normativa previgente, o ad autorizzazione rilasciata dal Comune o a Dichiarazione di Inizio Attività:

1) Nuova apertura di esercizi di attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico

L'avvio di una nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande,comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, prima soggetta, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 59/2010, a rilascio di autorizzazione amministrativa, è subordinato alla presentazione della SCIA.

La segnalazione è corredata, per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, dalle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese e sottoscritte dall'interessato e dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte di un'Agenzia per le imprese di cui all'art. 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 133 del 6/8/2008, attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività.

In particolare, il tecnico abilitato, nella relazione asseverata, corredata degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'Amministrazione, dovrà attestare il risp delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, sulla destinazi d'uso degli immobili, di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettoni ambientale, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di sorvegliabilità dei locali, igienico-sanitarie e di impatto acustico.

L'attività oggetto della segnalazione potrà essere iniziata dal giorno di presentazione della

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0118160 - 21/06/2011** - USCITA

Oggetto: Quesito relativo all'applicazione della SCIA per le aperture di esercizi di somministrazione

In relazione al quesito posto da codesto Comune, la scrivente Direzione Generale fa presente quanto segue.
L'avvio e l'esercizio degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono attualmente disciplinati dalla legge 25 agosto 1991, n.287, come modificata dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Nello specifico, l'articolo 64 del citato decreto dispone che *"l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. E' subordinata alla dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287."*
Il medesimo articolo prevede che i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, possano adottare provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (cfr. comma 3).

Con successivo articolo 49 comma 4-bis, della legge 30 luglio 2010 n. 122 sono state modificate le norme relative all'istituto della dichiarazione di inizio attività, prevedendo che "*ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,... il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui*

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055416 – fax +39 06 47055491
e-mail daniela.paradisi@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria".

In conseguenza di quanto sopra, la scrivente ritiene ammissibile l'istituto della SCIA di cui al precedente articolo 19, nel caso di apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle zone che il Comune non ha sottoposto alla tutela prevista dal citato articolo 64, comma 3.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)